ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N. 86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO

Art. 34

Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

Articolo abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

Abrogato dal 26 settembre 2006 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
Estremi	Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
Capo	III — Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro capo abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2006, n. 257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-277-1991/art-34-lavori-di-demolizione-e-di-rimozione-dell-amianto/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it